

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – ANNO 2014

La TASI è il nuovo tributo per i servizi indivisibili istituito dalla legge n. 147 del 2013. E' in vigore dal 1 gennaio 2014.

Il Comune ha previsto, con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 20 marzo 2014, l'applicazione della TASI **alle sole abitazioni principali** ed a quelle ad essa **equiparate**, per le quali dal 1° gennaio 2014 non è dovuta l'IMU.

In particolare, la TASI è dovuta per:

- **l'abitazione principale e relative pertinenze** (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- **la casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle **Forze di polizia ad ordinamento militare** e da quello dipendente dalla **Forze di polizia ad ordinamento civile**, nonché dal personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e dal personale appartenente alla carriera **prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze, posseduta da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

La definizione di abitazione principale è la stessa che vige per l'IMU, quindi si considera tale l'abitazione dove il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, salvo le deroghe di legge, come per gli alloggi dei militari. Come per l'IMU, il contribuente può considerare come pertinenza un'immobile per ognuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7. L'eventuale ulteriore pertinenza sarà soggetta ad IMU ma non a TASI.

Aliquote

L'aliquota deliberata dal Comune per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le abitazioni assimilate all'abitazione principale, è pari al **3,2 per mille**.

L'aliquota per le altre fattispecie imponibili è pari a ZERO.

Detrazione per abitazione principale

E' prevista una detrazione per l'abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola abitazione principale, escluso le pertinenze, nella seguente misura:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤300	130
>300 e ≤350	110
>350 e ≤400	100
>400 e ≤450	90
>450 e ≤500	70
>500 e ≤550	60
>550 e ≤599	50
>599 e ≤649	30
>649	0

E' prevista un'ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell'abitazione principale.

In presenza di più comproprietari che utilizzano la medesima abitazione, la detrazione va rapportata alla quota di destinazione, similmente a quanto previsto per l'IMU.

Come si determina l'importo dovuto

L'importo dovuto si determina applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune, sottraendo la detrazione per abitazione principale e per i figli se spettante, tenendo conto delle percentuali di possesso.

Esempio 1

Abitazione di categoria A/2 con rendita catastale pari a 380 euro; garage di categoria C/6 con rendita pari a 80. Abitazione posseduta al 50 per cento da due coniugi, con due figli fiscalmente a carico di anni 12 e 7.

Abitazione -> Rendita catastale 380 x 1.05 (rivalutazione) = 399 euro x 160 (moltiplicatore) = 63.840,00 (base imponibile) x 3,2/1000 (aliquota) = 204,29 (imposta lorda).

Garage -> Rendita catastale 80 x 1.05 = 84 x 160 = 13.440,00 x 3,2/1000 = 43,00 (imposta lorda)

Totale imposta lorda 247,30 – detrazione abitazione 100,00 – detrazione due figli 50,00 = 97,30 (imposta netta).

Ciascun coniuge verserà 48,65 euro di Tasi.

Esempio 2

Abitazione di categoria A/7 con rendita catastale pari a 700 euro; garage di categoria C/6 con rendita pari a 120. Abitazione posseduta al 50 per cento da due coniugi, con due figli fiscalmente a carico di anni 20 e 15.

Abitazione -> Rendita catastale 700 x 1.05 (rivalutazione) = 735 euro x 160 (moltiplicatore) = 117.600,00 (base imponibile) x 3,2/1000 (aliquota) = 376,32 (imposta lorda).

Garage -> Rendita catastale 120 x 1.05 = 126 x 160 = 20.160,00 x 3,2/1000 = 64,51 (imposta lorda)

Totale imposta lorda 440,83 – detrazione abitazione 0 – detrazione due figli 50 = 390,83.

Ciascun coniuge verserà 195,42 euro di Tasi.

Esempio 3

Abitazione di categoria A/7 con rendita catastale pari a 800 euro; garage di categoria C/6 con rendita pari a 100. Abitazione in comproprietà dei fratelli Andrea, Francesco ed Alessandro, ma utilizzata come abitazione principale solo da Andrea, il quale fa parte di un nucleo familiare con un figlio di anni 6.

Abitazione -> Rendita catastale 800 x 1.05 (rivalutazione) = 840 euro x 160 (moltiplicatore) = 134.400,00 (base imponibile) x 3,2/1000 (aliquota) = 430,08 *33.33% (quota di possesso) = 143,35 (imposta lorda).

Garage -> Rendita catastale 100 x 1.05 = 105 x 160 = 16.800,00 x 3,2/1000 = 53,76 *33.33% (quota di possesso) = 17,92 (imposta lorda).

Totale imposta lorda 161,26 – detrazione abitazione 0 – detrazione un figlio 25 = 136,26.

Andrea verserà 136,26 euro di Tasi, mentre i fratelli pagheranno l'IMU in quanto per le fattispecie diverse dall'abitazione principale l'aliquota TASI è pari a zero.

Esempio 4 – ex casa coniugale

Il giudice della separazione ha assegnato l'abitazione alla Signora Gaia. L'abitazione, di categoria A/2, con rendita di 400 euro è in comproprietà con l'ex coniuge Libero.

Il nucleo familiare di Gaia è composto da un figlio di anni 16.

In questo caso l'abitazione assegnata dal giudice è assimilata all'abitazione principale per entrambi gli ex coniugi.

Abitazione -> Rendita catastale 400 x 1.05 (rivalutazione) = 420,00 euro x 160 (moltiplicatore) = 67.200,00 (base imponibile) x 3,2/1000 (aliquota) = 215,04 (imposta lorda)

Totale imposta lorda 215,04 – detrazione abitazione 100,00 – detrazione figlio 25,00 = 90,04.

Quota TASI a carico di Gaia = 45,02.

Quota TASI a carico di Libero = 45,02.

Entrambi gli ex coniugi non pagheranno IMU.

Quando si versa la TASI

Il Comune ha inviato le delibere al Ministero dell'economia entro il 23 maggio, pertanto la TASI dovrà essere versata alle seguenti scadenze:

- entro il 16 giugno si versa la prima rata, oppure l'intera imposta annua;
- entro il 16 dicembre si versa il saldo.

La TASI dovuta al Comune **deve essere versata in autoliquidazione con Modello F24**. Per il versamento dovrà essere utilizzato il seguente codice tributo determinato dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n° 46/E del 24/04/2014:

3958 denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze;

I codici tributo e le somme da versare vanno indicati nel modello F24 nella “sezione IMU e altri tributi locali”.